

DURC: resta inammissibile l'autocertificazione

Il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica al D.P.R. 445/2000 sulle certificazioni amministrative, introdotta dall'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in merito agli effetti delle innovazioni apportate dalla legge 183/2011 sulla normativa del DURC (documento unico di regolarità contributiva) si è pronunciata confermando la non autocertificabilità del DURC.

Ciò significa che tutto resta invariato e quindi la presentazione del DURC non può essere sostituita da un'autocertificazione, ma tale documento deve essere sempre richiesto agli uffici competenti.

L'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'art. 40. co. 2 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la presente dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Resta anche invariata la possibilità da parte della P.A., nei casi previsti dalla legge, di richiedere il DURC al soggetto interessato e di vagliarne i contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.